



COMUNE DI MONTESCUDAIO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO
36/2023

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°38 DEL 4 APRILE 2025

Sommario

Articolo 1 Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 Limiti e destinatari dell'incentivazione	3
Articolo 3 Gruppo di lavoro	3
Articolo 4 Limite soggettivo dell'incentivo	4
Articolo 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	4
Articolo 6 Centrali di committenza	5
Articolo 7 Quota del 20 per cento	5
Articolo 8 Graduazione della misura incentivante per i lavori	5
Articolo 9 Disciplina delle varianti	5
Articolo 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per i lavori	6
Articolo 11 Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture	6
Articolo 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture	7
Articolo 13 Principi in materia di valutazione	7
Articolo 14 Attività articolate e singole	7
Articolo 15 Assegnazioni coincidenti di più attività	7
Articolo 16 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	8
Articolo 17 Liquidazione dell'incentivo	8
Articolo 18 Informazione e confronto	9
Articolo 19 Disposizioni finali	9

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo del presente Regolamento, indicato come "Codice") e disciplina l'incentivazione delle funzioni tecniche nel caso di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al fine di ridurre il ricorso a professionisti esterni e i relativi costi e di stimolare l'incremento delle risorse e delle professionalità interne all'Ente.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo ove sia obbligatoria la nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.

Articolo 2 Limiti e destinatari dell'incentivazione

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui agli articoli 8 e 11.
2. L'importo di cui al comma precedente, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo articolo 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
3. Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa dell'Ente.
4. Il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del Codice ed al presente Regolamento. Le risorse incentivanti sono previste a valere sugli stanziamenti di bilancio per i lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle concessioni di lavori pubblici e di servizi e ai contratti di partenariato pubblico privato, le risorse sono stanziare in apposito capitolo di bilancio.
5. La quota dell'80% di cui al precedente comma 2, lettera a), è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, nell'ambito della specifica procedura.

Articolo 3 Gruppo di lavoro

1. L'Ente individua con provvedimento del Responsabile competente, contestualmente all'approvazione del quadro economico, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun componente.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche personale a tempo determinato.
3. In relazione agli adempimenti a ciascuno assegnati sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. L'individuazione del gruppo di lavoro deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo

provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi articoli, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001; il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito.

2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'affidamento previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 7.

Articolo 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori di importo inferiore a euro 30.000,00 (trentamila);

c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 36/2023, nel rispetto dei presupposti indicati nell'articolo 32 dell'allegato II.14 del Codice per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai termini dell'articolo 56;

e) i lavori in amministrazione diretta;

f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi, indipendentemente dal valore, in caso di affidamenti "in house".

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

3. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi e per le procedure di partenariato pubblico privato (P.P.P.) (articolo 174 e successivi del Codice). Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sul valore del contratto come determinato ai sensi dell'articolo 179 del Codice, e sono stanziare in apposito capitolo di bilancio. I presupposti per l'attribuzione dell'incentivo sono:

– valore della concessione/P.P.P. superiore a € 50.000,00=;

– inserimento dell'intervento nel piano triennale dei lavori o nel programma triennale di forniture e servizi,

– la predisposizione del documento di progettazione del partenariato/concessione.

Articolo 6 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta per l'Ente da una centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, in relazione alle attività svolte.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale, che indichi le attività incentivabili.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Articolo 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è incrementata da:
 - quota parte dell'incentivo non erogabile in quanto eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale;
 - quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile;
 - quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 8 Graduazione della misura incentivante per i lavori

1. Nel caso di lavori incentivabili, la percentuale massima della misura incentivante indicata dall'articolo 45 del Codice è così graduata per scaglioni, in ragione della complessità dell'opera, desunta dall'importo dei lavori posti a base della gara:

classe di importo	percentuale
fino a € 500.000,00:	2,00 % (max € 10.000,00)
eccedente € 500.000,00 e fino a € 2.000.000,00	1,60 % (max € 34.000,00)
eccedente € 2.000.000,00	1,20 %

Articolo 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.

2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.

3. Non concorrono a determinare l'incentivo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la fruizione del servizio o della fornitura.

Articolo 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per i lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
rupe coordinamento flussi informativi	22
programmazione della spesa per investimenti	3
collaborazione con il rup per gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	13
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8
redazione del progetto esecutivo	20
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
verifica del progetto ai fini della sua validazione	4
predisposizione dei documenti di gara fino all'aggiudicazione	5
direzione dei lavori	12
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
collaudo statico, tecnico amministrativo e regolare esecuzione	8

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di attività indicate nella tabella, le percentuali restanti sono corrispondentemente riparametrate, salvo che il Responsabile non ritenga che le attività non svolte siano interamente riconducibili ad altre effettuate da membri del gruppo di lavoro, nel qual caso le relative percentuali sono integralmente attribuite a tali membri, ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 11 Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture

1. Nel caso di servizi e forniture incentivabili, la percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata per scaglioni in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento, desunta dall'importo posto a base della gara:

classe di importo	percentuale
fino a € 200.000,00:	2,00 % (max € 4.000,00)
eccedente € 200.000,00 e fino a € 600.000,00	1,60 % (max € 10.400,00)
eccedente € 600.000,00	1,20 %

Articolo 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
rup e coordinamento flussi informativi	30
programmazione della spesa per investimenti	3
collaborazione con il rup per gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
redazione del progetto (livello unico)	15
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
predisposizione dei documenti di gara fino all'aggiudicazione	5
direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
collaudo statico, amministrativo e regolare esecuzione	8

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di attività indicate nella tabella, le percentuali restanti sono corrispondentemente riparametrate, salvo che il Responsabile non ritenga che le attività non svolte siano interamente riconducibili ad altre effettuate da membri del gruppo di lavoro, nel qual caso le relative percentuali sono integralmente attribuite a tali membri, ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle corrispondenti tabelle.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente completate, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi, espliciti nella scheda di cui al successivo articolo 17.
4. Il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 14 Attività articolate e singole

1. Qualora una specifica attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta al responsabile dell'attività svolta.

Articolo 15 Assegnazioni cumulate di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano cumulativamente assegnate più attività, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate, è applicato un abbattimento dell'1% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (articolo 42Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (articolo 116 Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (articolo 114 Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (articolo 116 Codice).

Articolo 16 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto come da tabella "A".

3. Qualora in fase di esecuzione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali dell'importo contrattuale come da tabella "A".

4. Qualora in fase di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture si verificano ritardi, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori, è ridotto nella misura seguente:

<i>Tipologia incremento</i>	<i>entità incremento rispetto alla previsione contrattuale</i>	<i>Riduzione incentivo</i>
Tempi di esecuzione (lavori, servizi, forniture)	ritardo fino al 20%	10%
	ritardo oltre il 20% e fino al 40%	30%
	ritardo oltre il 40% e fino al 70%	50%
	ritardo oltre 70%	70%
Costi di realizzazione (lavori)	aumento fino al 20%	20%
	aumento oltre il 20% e al 40%	40%
	aumento oltre il 40% e fino al 60%	60%
	aumento il 60%	80%

5. La riduzione delle risorse incentivanti non è applicata qualora in sede di gara o in sede esecutiva si verificano ritardi o criticità non dovuti a inadempienze riconducibili al personale destinatario dell'incentivo.

Articolo 17 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso per ciascun assegnatario delle singole attività è effettuata dal responsabile competente, o dal Segretario relativamente ai titolari di EQ, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e ai relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a

ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- le eventuali riduzioni dell'incentivo a causa di incrementi dei tempi/costi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dall'assegnatario.

Articolo 18 Informazione e confronto

L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito all'erogazione degli incentivi di cui al presente Regolamento in forma aggregata o anonima.

Articolo 19 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.